

N. R.G. 4164/2026



TRIBUNALE DI ROMA

IL PRESIDENTE

nella persona di Lorenzo Pontecorvo

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.4164 del ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2026, vertente

TRA

Avv. Serena Pratali in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma Via lunigiana 15;

RICORRENTE

E

Controparte_1 , *Controparte_2* e *Controparte_3* rappresentati e difesi dall'Avv. *Controparte_3* e domiciliati presso il suo studio in Piazza Cola di Rienzo n. 92.

CP_4 [...] *CP_4*

Parte_1 in persona del curatore speciale,

RESISTENTI

Letto il ricorso, con cui l'Avv. Serena Pratali ha chiesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 814 comma 2 c.p.c., la liquidazione del compenso spettantegli per aver svolto la funzione di arbitro nel giudizio arbitrale avente ad oggetto la richiesta di accertamento di responsabilità di *Controparte_5* per i danni recati alla *Parte_1* con conseguente condanna della stessa al risarcimento del pregiudizio patito, da liquidare nell'importo non inferiore ad euro 161.372,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

considerato che la ricorrente, nello specifico, ha chiesto di dichiarare la congruità delle spese e onorari come liquidati nell'ordinanza arbitrale n. 4 del 10.2.2026, (oltre ad € 96,00 di spese relative alle marche da bollo), segnatamente nell'importo di complessivi € 6.804,00, oltre accessori di legge, (ed oltre ad € 96,00 di spese relative alle marche da bollo);

rilevato che i resistenti costituiti si sono rimessi alle determinazioni del giudicante;

esaminati gli atti e gli esiti dell'udienza e rilevato che la procedura utilizzata nel corso dell'arbitrato - fin dagli atti introduttivi delle stesse parti - ha avuto le forme del processo ordinario di cognizione e che pertanto il lodo è stato pronunciato all'esito di un arbitrato rituale;

ricordato che nel caso di devoluzione della controversia ad arbitri il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente, ai sensi dell'art. 5 n.1) della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, sulla base del *petitum* (senza che possa quindi spiegare alcun effetto la pronunzia emessa, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione *ex post* del valore della causa sulla base del concreto *decisum* sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile)

ricordato, altresì, che per la determinazione del compenso degli arbitri deve applicarsi l'art. 10 comma 1 D.M. n. 55/2014 (o nella tabella n. 26 cui fa riferimento) e, per quanto in esso non stabilito, le ulteriori previsioni degli articoli da 4 ad 11 inseriti nel 'capo II' del D.M., intitolato '*disposizioni concernenti l'attività giudiziale*' (nel quale anche il 10 è inserito);

rilevato al riguardo che non deve farsi riferimento ai parametri dei compensi previsti per l'attività stragiudiziale; sul punto vi è precedente di legittimità (Cass. 28.04.2022 n. 13395) che parla di rimando alle tariffe previste per l'attività stragiudiziale, ciò, però, nella vigenza del D.M. 140/2012 che conteneva un espresso richiamo, nel mentre il successivo d.m. n. 55/2014 ha diversamente disciplinato la materia;

considerato che il valore della controversia definita con il lodo è di euro 161.372,30 per cui è previsto un compenso medio di € 7.439,00.

considerato che detto compenso può essere aumentato del 50%, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 comma 1 del citato decreto, secondo il seguente computo: $\text{€ } [7.439,00 + (7.439,00:100 \times 50)] = \text{€ } 11.158,50$.

rilevato che, con riguardo a tale ultimo importo di euro 11.158,50, è da considerare che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 12/04/2016 n. 61, gli importi relativi agli emolumenti per gli arbitri vanno decurtati del 30%; pertanto la cifra riconoscibile è di euro 7.811,00;

considerato tuttavia, che, analogamente a quanto previsto in caso di deposito della nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., la specificazione della somma domandata funge da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi non potendo il giudice attribuire una somma di entità superiore (per tutte Cass. 6345/2020);

considerato, infine, che quanto alle spese processuali le stesse sono a carico di tutte le controparti in solido in ragione del totale accoglimento delle domande

P.Q.M.

- a) liquida in favore dell'avvocato Serena Pratali, quale compenso per la funzione di arbitro espletata nel giudizio arbitrale tra *Controparte_1*, *Controparte_3*, *Controparte_2*, *Controparte_5* e la *Parte_1* in persona del Curatore Speciale, la somma di euro 6.804,00, oltre accessori come per legge ed oltre ad euro 96,00 per spese,
- b) da tali importi dovranno essere decurtati gli anticipi eventualmente già corrisposti;
- c) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 125,00 per spese ed in euro 2.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Roma, 11 giugno 2026

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo